

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, rappresenta che:

- stipulava in data 7/11/2014 un contratto di prestito con delegazione di pagamento (n. *724) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 27.324,00 da rimborsare in 108 rate mensili da € 253,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/12/2022, dopo il pagamento di 97 rate;
- in relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 916,95;
- in data 23/06/2025 esperiva infruttuosamente reclamo.

Pertanto, chiede il rimborso dell'importo di € 916,95 oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione, alla rifusione delle spese per l'assistenza legale, il contributo per le spese del procedimento e interessi legali dal reclamo.

L'intermediario chiede il rigetto della domanda in ragione delle seguenti precisazioni:

- ha già rimborsato al cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento giurisprudenziale;
- il contratto è stato sottoscritto prima del 25/07/2021, e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 125-sexies del TUB;
- quand'anche tale articolo venisse applicato alla luce di quanto disposto dalla sentenza Lexitor, non implicherebbe il rimborso indifferenziato di tutti i costi *up front*, ma soltanto di quelli determinati unilateralmente dall'intermediario;
- risultano tuttora vigenti disposizioni nazionali di rango primario e secondario che escludono gli oneri *up front* dalla riduzione del costo totale del credito;
- nella causa C-555/21 la CGUE ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
- l'ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale oggetto del ricorso alla normativa vigente al momento della sottoscrizione;
- tutto ciò che spettava rimborsare a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri *recurring*, tra cui le "*commissioni per la gestione del finanziamento*", è già stato alla stessa regolarmente restituito;
- le commissioni "*per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*", descritte con chiarezza nel documento contrattuale e corrisposte per le attività ivi dettagliatamente indicate, non sono soggette a restituzione in caso di estinzione anticipata, essendo costi di natura *up front*;
- le "*provvigioni all'Intermediario del credito*" sono costi di natura *up front*, in quanto riferite alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente per l'accesso agevolato al credito e che si è conclusa con la stipula del contratto;
- la non rimborsabilità dei costi *up front*, oltre ad essere affermata in varie pronunce della giurisprudenza di merito, scaturisce anche da quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 09/02/2023, resa nella causa C-555/21 e successiva rispetto alla sentenza Lexitor;
- la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis* è manifestamente infondata in quanto nel contratto si fa riferimento a un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto dal cliente;
- sulla richiesta di ristoro delle quote insolute, quella relativa al mese del 12/2022 è stata già oggetto di rimborso, pertanto non risultano ulteriori rate da rimborsare;
- la richiesta di rifusione delle spese di assistenza, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF e l'orientamento ormai consolidato, non può trovare accoglimento.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di prestito con delegazione di pagamento a seguito del quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Il contratto risulta sottoscritto in data 7.11.2014 e, quindi, risalente ad epoca antecedente al 25.7.2021. La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-*sexies* TUB, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25.7.2021 si applichino "*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il Contratto è stato sottoscritto in data 7.11.2014 con estinzione anticipata del prestito al 31.12.2022, dopo la scadenza di n. 97 rate sulle n. 108 totali.

Dalle evidenze risultanti dal conteggio estintivo in atti emerge che sono stati rimborsati al cliente € 108,79 a titolo di "*Abbuono interessi per anticipata estinzione*" ed € 55,66 a titolo di "*Commissioni della mandataria*".

Oltre a ciò, si dà atto che ricorrente domanda anche la restituzione di € 694,31 quale importo relativo agli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio del *pro rata temporis*, richiamando quanto previsto al punto 4 del SECCI.

Sul punto, l'intermediario afferma che le pattuizioni prevedevano un "piano di ammortamento alla francese" e l'obbligo del cliente – in caso di estinzione anticipata – di rimborsare al finanziatore il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

Tali pattuizioni confermerebbero che il criterio di rimborso *pro rata temporis*, pure previsto al punto 4 del SECCI, deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi, indicati in contratto come rimborsabili, in mancanza di previsione analoga a quella che per la maturazione degli interessi rinvia all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese.

In merito, si segnala che nel modulo SECCI, allegato al contratto, è precisato, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese; dall'altro è previsto che la "quota di interessi" in caso di estinzione anticipata vada restituita, come gli altri oneri, con il criterio *pro rata temporis*.

Per l'ambiguità delle clausole sopra richiamate, l'orientamento consolidato dei Collegi ritiene che si applichi il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi (se oggetto di specifica domanda) ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 D.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore).

Ciò proprio in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto, come detto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (*ex multis* Collegio di Milano, decisione n. 16230/2020).

Orbene, tenuto conto degli oneri contrattuali indicati nel contratto, delle condizioni di estinzione anticipata ivi riportate e tenuto anche conto che il contratto prevedeva, inoltre, l'intervento di un intermediario del credito, in senso conforme alla classificazione già adottata dai vari Collegi ABF, è possibile qualificare gli oneri come di seguito:

- Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento (voce A) – *Up front*;
- Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (voce B) – *Recurring*;
- Provvigioni all'intermediario del credito (Voce C) – *Up front*;
- Interessi (voce i) – *Recurring*.

Quanto poi alle commissioni a favore della mandataria, si osserva che lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie ("*Commissione per il per il perfezionamento del contratto*" di cui alla lett. A), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto ("*Commissioni per la gestione*" di cui alla lett. B): secondo la regola contrattuale, è dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie, è già stata rimborsata alla cliente in sede di conteggio estintivo. Alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, la commissione di perfezionamento, ha, invece, natura *up front*.

Tenuto altresì conto che l'intermediario allega evidenza di un rimborso successivo, effettuato in data 04/04/2023 tramite bonifico bancario, relativo al rimborso della rata corrisposta dal cliente a dicembre 2022, quando il contratto era già estinto.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro-rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di

Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19,438.99	TAN	7.99%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	253.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	10.19%
Data di inizio del prestito	12/1/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	1.37%

rate pagate	97	rate residue	11	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria per il perf. (voce A)				546.48	Upfront	1.37%	7.49	0.00	7.49
Commissioni mandataria per la gest. (voce B)				546.48	Recurring	10.19%	55.66	55.66	0.00
Provvigioni all'intermediario del credito (voce C)				1,639.44	Upfront	1.37%	22.47	0.00	22.47
Interessi corrispettivi (voce i)				7,885.01	Recurring	10.19%	803.10	108.79	694.31
Totale				10,617.41					724.27

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 724,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 916,95) che ha invece applicato il criterio del *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

A cui devono aggiungersi le spese della procedura pari ad € 20,00 e gli interessi al tasso legale da computarsi, attesa la natura restitutoria e non risarcitoria dell'importo, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione, sino al saldo effettivo (così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304/2013).

Contrariamente è da rigettarsi la richiesta di rimborso delle spese legali (richieste nella misura di € 200,00) in quanto, la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, come anche chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025.

Non si rinvencono, inoltre, rate versate in eccedenza e non si allega documentazione a supporto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 724,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA